


COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

(Provincia di Chieti)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, adeguata alle disposizioni della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012 ed ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri DI San Vito Capoluogo e di Sant'Apollinare e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113/bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- La cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
- Tumulazione e/o l'inumazione del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.5, commi 2 e 3.

I sotto elencati servizi sono sottoposti a pagamento delle tariffe che periodicamente verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale:

- **Tumulazione:** *il feretro viene accolto all'ingresso del cimitero, trasportato in chiesa/obitorio e poi trasferito fino al luogo di sepoltura (loculo) ed accuratamente deposto. (Le operazioni di rimozione/posizionamento lapide e apertura/chiusura loculo non sono comprese);*

- **Inumazione (cimitero Storico e Sant'Apollinare):** *il feretro viene trasportato dall'ingresso del cimitero alla stanza di commemorazione e poi trasferito fino al luogo di sepoltura (tomba). L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza, gli operatori provvedono allo scavo della fossa mediante mezzo meccanico, all'inumazione del feretro e alla richiusura della stessa.*

La zona viene ripulita ed il terreno livellato e seminato;

- **Inumazione (cimitero nuovo):** *il feretro viene trasportato dall'ingresso del cimitero alla stanza di commemorazione e poi trasferito fino al luogo di sepoltura (tomba). L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza, gli operatori provvedono all'apertura della tomba mediante mezzo meccanico, all'inumazione del feretro e alla richiusura della stessa.*

La zona viene ripulita e la tomba chiusa e sigillata;

- **Esumazione (cimitero Storico e Sant'Apollinare):** *L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza, gli operatori provvedono allo scavo e alla esumazione del feretro che viene aperto e predisposto per la riduzione, i resti vengono raccolti nel rispetto, delle norme di polizia mortuaria, in cassetina di zinco. Infine viene effettuato il riempimento della fossa e la pulizia della zona circostante. In caso di mancata riduzione il feretro viene re inumato in altra area per altri 5 anni;*

- **Esumazione (cimitero nuovo):** *L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza, gli operatori provvedono all'apertura della tomba e alla esumazione del feretro che viene aperto e predisposto per la riduzione, i resti vengono raccolti nel rispetto, delle norme di polizia mortuaria, in cassetina di zinco. Infine viene effettuato la chiusura, la sigillatura della tomba e la pulizia della zona circostante. In caso di mancata riduzione il feretro viene re inumato in altra area per altri 5 anni;*

- **Estumulazione per Riduzione:** *il feretro viene estratto dal loculo, viene aperto e viene predisposto per la riduzione, i resti vengono raccolti nel rispetto, delle norme di polizia mortuaria, in cassetina di zinco. In caso di mancata riduzione il feretro viene ricollocato in una cassa di zinco ad opera dell'impresa di OO.FF. tale operazione è a carico del committente;*

- **Estumulazione per Traslazione:** *il feretro viene estratto dal loculo, predisposto per la traslazione e trasferito con mezzo idoneo verso la nuova destinazione: altro cimitero oppure nuova tumulazione (compresa nella tariffa) le operazioni di rimozione/posizionamento lapide e apertura/chiusura loculo non sono comprese;*

- **Apertura Loculo:** *L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza il loculo viene aperto rimuovendo la chiusura in mattone o in lastra di cemento; l'area viene pulita ed i materiali di risulta regolarmente smaltiti. (L'eventuale operazione di rimozione della lapide non è compresa);*

- **Chiusura e Sigillatura Loculo:** *L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza, il loculo viene chiuso con mattoni oppure con lastre di cemento e sigillato con prodotto specifico; l'area viene pulita ed i materiali di risulta regolarmente smaltiti. (L'eventuale operazione di posizionamento della lapide non è compresa);*

- **Rimozione Lapide:** *L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza, la lapide viene rimossa con mezzi idonei nel rispetto delle norme sulla sicurezza e trasportata con mezzo meccanico nel deposito all'ingresso del cimitero per essere ritirata per la lavorazione da una ditta esterna autorizzata;*

- **Posa Lapide:** *la lapide, riconsegnata da una ditta esterna, viene prelevata dal deposito all'ingresso del cimitero per essere trasportata dal personale addetto con mezzo meccanico nel posto dove deve essere collocata. L'area operativa viene recintata e messa in sicurezza e con mezzi idonei la lapide viene posizionata. Il tecnico cimiteriale verifica i dati riportati sulla lapide, l'esatta collocazione della stessa e redige un verbale di corretta esecuzione dell'operazione;*

- **Sanificazione ed Ispezione:** *Verifica dello stato interno del loculo per eventuale intervento di impermeabilizzazione e sanificazione. (le operazioni di rimozione/posizionamento lapide e apertura/chiusura loculo non sono comprese).;*

- **Carrello Elevatore:** *Deve essere utilizzato per tutte le operazioni cimiteriali effettuate in quota, (altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile oppure dalla terza fila in su) esclusivamente dagli operatori muniti di relativo patentino;*

- **Operazioni non previste e straordinarie:** *Per tutte le operazioni cimiteriali che richiedono interventi straordinari, non previsti nella regolare esecuzione dei lavori, si applica la tariffa oraria;*

Il Comune non garantisce altri servizi a pagamento.

Per i servizi nelle cappelle private anche per i servizi tra quelli sopra elencati i concessionari delle sepolture potranno rivolgersi a ditte private operanti nel settore, previa autorizzazione degli uffici competenti (Ufficio di Polizia Mortuaria ed Ufficio Tecnico), dopo la presentazione dei dovuti atti e certificazioni, di cui all'art. 45 del presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura annualmente la pubblicazione presso l'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria e presso i Cimiteri di un elenco di ditte che hanno dichiarato la disponibilità ad eseguire lavori e servizi, gli interessati hanno diritto di scegliere liberamente i privati imprenditori di cui valersi, anche se non risultano inclusi nell'elenco pubblicato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

A tal fine entro il mese di gennaio di ciascun anno il predetto funzionario, esperita un'apposita indagine, aggiorna l'elenco di cui al comma precedente.

Art. 5.

Servizi per gli sconosciuti, gli indigenti, recupero salme su richiesta dell'autorità giudiziaria

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.

2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda in base all'articolo 6 comma 9 della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012.

Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.

Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

5. Recupero salme su richiesta dell'autorità giudiziaria:

L'ufficio di Polizia Mortuaria, su richiesta dell'autorità giudiziaria, provvede a disporre che la salma deceduta sulla pubblica via o in abitazione venga trasportata nel luogo indicato dalla stessa, avvalendosi di una ditta specializzata, previa creazione di un calendario di turnazione nella chiamata delle ditte interessate a svolgere il servizio, a seguito di una "manifestazione pubblica di interesse" da indire annualmente entro il 31 Gennaio da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Al di fuori degli orari dell'ufficio, o in caso di impossibilità, l'autorità giudiziaria darà incarico ad una qualsiasi ditta di Onoranza Funebri per svolgere il suddetto servizio.

Ai sensi di quanto previsto dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie Locali, con nota prot.

n.15900/1371/L.142/1bis/31.F in data 13 febbraio 2007, il trasporto funebre è anche un'attività svolta in termini di servizio pubblico locale indispensabile, a fini di igiene e sanità pubblica, come l'insieme delle prestazioni istituzionali, riconducibili ai c.d. servizi necroscopici fermo restando **che in queste attività "necroscopiche" non rientra quella del successivo trasporto dall'obitorio alla sepoltura, esulando quest'ultimo dall'ambito istituzionale.**

Pertanto il Comune è tenuto a curare ed ad assicurare un servizio di trasporto di salma, limitatamente alle fattispecie in premessa citate e con esclusione del trasporto funebre in occasione delle successive onoranze funebri, che si svolgano dalla camera ardente al luogo di sepoltura.

Il corrispettivo per il trasporto funebre come sopra descritto dovrà essere fatturato direttamente al Comune od ad altro soggetto che ha richiesto l'intervento.

La tariffa amministrata per ogni recupero è fissata in € 400,00 con adeguamento ISTAT a partire dal 01/01/2014 (€ 405,20 a Gennaio 2018). Tale corrispettivo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato.

In caso di mancato rispetto del presente dispositivo, di fatturazione non conforme a quanto disposto dal precedente comma ovvero di perdita dei requisiti di cui al comma 1 del presente dispositivo, accertati anche su verifica del servizio comunale competente, la ditta verrà cancellata dal calendario di turnazione.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero e nel relativo ufficio:

- L'orario di apertura e chiusura;
- Copia del presente regolamento;
- Elenco delle ditte autorizzate a svolgere lavori all'interno del cimitero comunale in sepolture private
- Elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7

Atti riservati

Presso gli uffici comunali sono conservati:

- i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
- le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
- i documenti contabili relativi ai pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Art. 8.

Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali.

Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.

3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.

6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto, ove possibile, il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme (in assenza di un corpo di polizia municipale può essere prevista altra forma di servizio d'onore tramite vigili del fuoco volontari).

8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 9

Depositi di osservazione, commiato, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede, anche in accordo con altri enti, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, ed agli articoli 10 comma 6, 36 e 37 della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.

6. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda Sanitaria Locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori Comune.

7. In rispetto dell'articolo 10 della L.R. n° 41 del 10 Agosto 2012 a richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
- c) all'abitazione propria dei familiari;
- d) alla casa funeraria.

Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

Art. 10

Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono

essere richiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

6. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.

7. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta dell'Azienda Sanitaria Locale.

8. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo:

- a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura;
- b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 11

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori Comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Art. 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione dei feretri e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente

dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 13

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 14

Trasporto Funebre

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui agli articoli 16 e 17 della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012

Art. 15

Tipologia del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si differiscono come segue:

- Trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma con feretro cassa aperta dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- Trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- Trasporti da e per altri Comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.
- Trasporti dall'estero: In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).

Art. 16

Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro.

Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

3. Il medico che ha constatato la morte rilascia il nulla-osta al trasporto della salma al deposito di osservazione per l'accertamento della realtà di morte, ovvero consente la veglia al domicilio.

Il nulla-osta consente anche il trasporto verso un Comune diverso da quello di decesso, quando quest'ultimo non dispone del deposito di osservazione. In questo caso la salma è trasportata al Comune che dispone del deposito, consorziato o convenzionato con il Comune di decesso per tale servizio. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei. Durante il trasporto la salma è risposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 17

Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.

2. Durante i trasferimenti funebri, il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.

3. Il Comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Art. 18

Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.

2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono preferibilmente durante l'orario di servizio.

I funerali nel Comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio, con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue.

4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Art. 19

Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono comunicate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.

2. Gli arrivi di salme da fuori Comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie.

Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.

3. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie.

All'autorizzazione sono allegati:

- il permesso di seppellimento;
- l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato dei trasporto.

4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali è autorizzata in base all'articolo 33 della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012;

Art. 20

Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri comunali.

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune, ditte esterne e cooperative preposte al servizio.

4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta con proprio personale e/o mediante affidamento a terzi del servizio.

5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

6. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7. L'Azienda Sanitaria Locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse degli articoli 31,32,33,34 della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012 sulla cremazione e dispersione delle ceneri funerarie.

Art. 21

Ammissione nei cimiteri comunali

Nel cimitero, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione alcuna, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero al momento della morte la propria residenza nel Comune di San Vito Chietino.

In base all' Art. 23 (Diritto di sepoltura) della L.R. 41\2012 hanno diritto alla sepoltura nel cimitero:

- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;

- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto ;
- d) I nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) I cadaveri di persone non residenti, qualora vi fosse disponibilità di posti a seguito di bando pubblico;

Art. 22

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalle successive norme al presente Regolamento.

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 23

Piano Regolatore Cimiteriale (PRC)

Il Comune adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nella elaborazione del Piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre; delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) Campi di inumazione comune;
- b) Campi per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività;
- e) Tumulazioni individuali (loculi, posti individuali in manufatti biloculi);
- d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;

- (cappelle di famiglia di costruzione comunale o privata, strutture in loculi);
- e) Cellette ossario;
 - f) Nicchie cinerarie;
 - g) Ossario comune;
 - h) Cinerario comune;
 - i) Camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - j) Locali per il personale di custodia;
 - k) Obitorio;
 - l) Area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri:

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Nelle more dell'approvazione del PRC l'individuazione dei singoli spazi e/o delle zone viene disposta con delibera della G.C.

In pendenza di redazione del PRC le sepolture private dovranno avere altezza massima di m.4,50 sia se costruite in muratura ordinaria che in calcestruzzo.

Tale altezza deve intendersi come media delle altezze delle fronti e non deve superare l'altezza consentita.

Per altezza si intende la differenza di quota tra la linea di terra, definita dal piano stradale o dalla più bassa sistemazione esterna, e il livello costituito dalla linea inferiore di gronda del tetto o del solaio piano.

L'aggetto della gronda dovrà essere non superiore ad 1 m dello spazio tra cappelle.

Art. 24

Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del

parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 25

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

Art. 26

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cripte, tombe di formazione muraria, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo tempo determinato o in perpetuo spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e che non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,65 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 27

Tumulazione provvisoria

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato,

fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente, è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Le frazioni di semestre sono computate per intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

Art. 28

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art 82 del D.P.R. 285/90 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 32.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da riesumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale incaricato del cimitero che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 29

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con

comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e all'Albo Comunale con congruo anticipo di almeno 3 mesi.

Art. 30

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o dal tecnico da lui delegato o dagli operatori cimiteriali.

Art. 31

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono **estumulazioni ordinarie** quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato.

Le **estumulazioni straordinarie** sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di Settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 32 che segue, sono, se completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con

provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Art. 32

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previo pagamento della regolare concessione.

L'operazione di riduzione e collocamento in cassette di zinco sono ad opera dell'impresa di OO.FF. ovvero l'operazione è a carico del committente.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 33

Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine dei 6 mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado (di cui allo schema del successivo art. 48), purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 34

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 35

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e della Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) Iscrizione preso il Registro Comunale per la Cremazione.
- b) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- c) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- d) Certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- e) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- f) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

Art. 36

Urne cinerarie e consegna delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero,

per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 35 sono annotati:

- numero progressivo e data;
- cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- modalità di espressione della volontà;
- eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;
- dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto;
- in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal Comune

Art. 37

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012.

I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

Art. 38

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Prima di effettuare la chiusura dei cancelli deve essere verificata l'assenza di visitatori nel cimitero.

In caso di emergenze legate alle questioni atmosferiche i cimiteri comunali potranno essere chiusi per salvaguardare l'incolumità dei visitatori.

Art. 39

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone munite di cesti, sacchi, scatole se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- e) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai bambini di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

E' consentito l'ingresso a persone accompagnate da animali da compagnia, previo rispetto delle seguenti norme generali:

- Garantire sempre il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori;
- Mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi;
- Mantenere il decoro e la pulizia dei luoghi;

- Utilizzare il guinzaglio nel caso dei cani;
- Utilizzare la museruola in via preventiva o su richiesta del personale del cimitero;
- Essere muniti di paletta e buste per raccogliere eventuali deiezioni solide dell'animale;
- Pulire con l'acqua gli spazi eventualmente sporcati dagli animali, utilizzando le fontanelle a disposizione all'interno del cimitero stesso;
- Esercitare un controllo costante del comportamento dell'animale, soprattutto saper contenere quelli di grossa taglia per evitare che sporchino o danneggino inconsapevolmente i luoghi di sepoltura (lasciando deiezioni vicino le cappelle, urtando vasi, scavando buche ...);
- Fare attenzione a non calpestare, in particolare, i luoghi di inumazione a terra e di non danneggiare strutture cimiteriali di valore storico-artistico o turistico (nel caso di cimiteri monumentali).

Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art.40

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- e) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 41

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 42

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori in materiale di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui in base all'Art. 63 DPR n.285/1990.

Art. 43

Fiori e piante ornamentali

I fiori freschi posti a ornamento, una volta appassiti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro eliminazione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 44

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o

coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 33 in quanto applicabili.

Art. 45

Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale o in assenza di tale strumento, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano Regolatore del cimitero e nelle more della sua approvazione da apposita delibera di Giunta Comunale.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali in manufatti biloculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle edicole, cappelle di famiglia, tombe a terra, etc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto nell'apposito tariffario. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 46

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

a) in 50 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie (cappelle) e collettività (tombe a terra biloculi);

b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 30 anni per i loculi, posti individuali in biloculi, tombe a terra singole o comunque per le sepolture private individuali;

Per le concessioni di cui ai precedenti punti a) - b) – c), a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo.

Nel caso in cui, per effetto della applicazione delle disposizioni recate dal precedente art. 31, la sepoltura privata individuale (non perpetua) venga liberata dal feretro a seguito di estumulazione straordinaria, prima della scadenza della concessione, si determina la scadenza anticipata della stessa e la sepoltura privata ritorna alla disponibilità dell'Ente senza che il concessionario o i suoi eredi possano pretendere nulla dal Comune fatto salvo per i rinnovi e per i prolungamenti delle concessioni si applica il tariffario vigente al momento della richiesta.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto stesso.

Nel caso di concessioni di cui alla lett. a la concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro; il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario.

Decorso inutilmente tale periodo il responsabile di polizia mortuaria espleta un'indagine al fine di individuare gli eredi legittimi ai quali notificare diffida ad adempiere all'obbligo di cui sopra.

In ulteriore difetto, o in mancanza di erede/eredi legittimi, l'area e l'eventuale manufatto viene ricondotto alla proprietà comunale.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento le concessioni esistenti i cui concessionari siano deceduti, dovranno essere regolarizzati nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 47

Modalità di concessione

a) **Concessione loculi, tombe a terra singole:** Si dà luogo alla concessione di un loculo, su richiesta dell'interessato residente a San Vito Chietino, quando si è in presenza di salma di persona avente diritto da tumulare.

Quando la disponibilità dei loculi lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, uno o due loculi possono essere concessi, anche senza che ricorra il caso della tumulazione, a persona residente a San Vito Chietino che abbia almeno 60 anni compiuti.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'assegnazione dei loculi avviene d'ufficio, partendo dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra iniziando dalla prima fila disponibile, in basso, per poi passare, via via, alle file superiori, senza lasciare, ove possibile, loculi liberi. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona che mira a farne oggetto di lucro o di speculazione.

- b) **Concessione tombe di famiglia biloculi (a terra):** Si dà luogo alla concessione di tomba di famiglia realizzata dal Comune, se già disponibili, su richiesta dell'interessato residente a San Vito Chietino, in presenza di salma da tumulare di persona avente diritto. La tomba di famiglia o l'area cimiteriale può essere concessa anche allo scopo di riunire due o più salme di persone aventi diritto già tumulate individualmente, con l'obbligo in tal caso di retrocedere al Comune i loculi liberati, previo pagamento della nuova concessione, stornata dell'importo della vecchia in misura del 30% per singola concessione.
- Quando la disponibilità lo consente in base ad una valutazione oggettiva dell'Ufficio, possono essere concesse aree o tombe di famiglia realizzate dal Comune anche in assenza di salme da tumulare o di permutate con altri loculi purché il richiedente aventi diritto sia una persona con oltre 60 anni d'età.
- La richiesta di concessione deve essere presentata in marca da bollo, utilizzando apposita modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio competente.
- c) **Concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie (cappelle):** nei vari tipi, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o altri criteri stabiliti con appositi provvedimenti.
- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto preliminare, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto dell'assegnazione il 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Il 25% dovrà essere versato prima dell'indizione della gara di appalto per la realizzazione dei manufatti. Il restante 25% dovrà essere versato nel corso dell'esecuzione dei lavori, allorché l'importo dei lavori eseguiti raggiunga il 80% dell'importo del contratto di appalto. I pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 gg. dalla richiesta da parte dell'Ente
- d) **Concessione ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali:** Si dà luogo alla concessione di ossario su richiesta dell'interessato in presenza di resti mortali disponibili o in procinto di essere riordinati in seguito ad esumazione o estumulazione.
- La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 36, viene concessa, di regola solo in presenza della salma o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
- In relazione alla disponibilità di manufatti, con appositi provvedimenti, il Comune può concedere le sepolture individuali anche a viventi, che abbiano un'età minima di 60 anni. Nei provvedimenti di cui sopra, si stabiliscono i criteri per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione.

Alle disposizioni dettate dalle lettere a,b,c,d fanno eccezione le sepolture individuali in manufatti biloculi (tombe a terra) che devono essere concesse entrambe contestualmente, anche se per il secondo loculo non ricorrono le condizioni della presenza della salma, delle ceneri, ecc. o del compimento del sessantesimo anno di età da parte del concessionario.

Nel procedere alle concessioni di posti individuali in manufatti biloculi (tombe a terra) disponibili a seguito di estumulazione ordinaria e straordinaria a richiesta dei familiari interessati, è accordata preferenza ai familiari dei defunti in precedenza tumulati nella sepoltura oggetto di concessione.

In via transitoria, qualora il concessionario di un'area per tomba a terra biloculo abbia corrisposto la tariffa per una sola sepoltura sulla base della previgente disciplina tariffaria e regolamentare, può essergli concessa la seconda sepoltura per la durata di 50 anni previo pagamento del prezzo di concessione che verrà stabilito con apposita delibera di G.C. a condizione che dimostri il possesso del titolo concessorio.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il pagamento della concessione relativa alle aree dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione e, comunque, prima della stipula del contratto.

Per le aree assegnate e non ancora disponibili, il pagamento dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

- 30% entro 30 gg. dalla assegnazione;
- 70% entro 30 gg. dalla comunicazione di disponibilità dell'area e, comunque, prima della stipula del contratto.

Tutti termini di pagamento sopra indicati sono perentori. Il mancato loro rispetto comporta, dopo una diffida a provvedere entro i successivi 10 gg., la revoca della assegnazione ed il trattenimento, a titolo di penale, degli accontiversati.


Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione della somma versata dai richiedenti.

Art.48

Aventi diritto alla concessione

Gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi, ossari o tombe di famiglia, comprese quelle costruite dai privati su aree cimiteriali date in concessione, sono i seguenti:

- 1) i concessionari;
- 2) i coniugi e affini in linea diretta e collaterale;
- 3) i parenti del concessionario, entro il 4° grado;
- 4) i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario;
- 5) i figli dei conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità del concessionario;



Art. 49

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta come da elenco all'art.48.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da i suoi aventi causa, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

In casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto conferitorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Qualora il Comune non possa garantire la tumulazione provvisoria o definitiva, previa approvazione del responsabile del servizio nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 50

Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune la manutenzione e straordinaria viene eseguita dal Comune con oneri a carico del concessionario o dei suoi aventi causa. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento degli oneri, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione, dopo la diffida a provvedere entro 10gg.

E' a carico dei concessionari la manutenzione relativa a:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;

Art. 51

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 36, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto, entro e non oltre 6 mesi dalla data della concessione. L'esecuzione delle opere deve avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto.

Il mancato rispetto dei termini indicati comporta, la decadenza della concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, per una sola volta una proroga di 12 mesi.

Per le opere in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento il termine di ultimazione è stabilito in 24 mesi decorrenti dalla medesima data.

Art. 52

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma si trasferita in altra sepoltura. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinunciatari, il rimborso di una spesa così determinata:

- 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata dalla salma;
- 80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata dalla salma;
- 50% della tariffa in vigore al momento tra il quarto mese ed il terzo anno della concessione;
- 30% della tariffa in vigore al momento tra il quarto ed il decimo anno della concessione;
- 20% della tariffa in vigore al momento tra il decimo ed il venticinquesimo anno della concessione;

Nessuna somma spetterà in caso si rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla stipula della convenzione.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua, spetterà al concessionario o agli aventi diritto il rimborso di una somma pari:

- 30% nel caso di rinuncia di uso perpetuo della tariffa in vigore.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

E' concessa la traslazione dei resti mortali da un manufatto di cui sopra in altra sepoltura. In tal caso il manufatto reso libero si intenderà retrocesso al Comune, il quale rimborserà al richiedente una somma calcolata, con le modalità di cui sopra.

Art. 53

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
In tal caso spetterà al concessionario il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 54

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinunciatari, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, un equo indennizzo come previsto nel comma successivo

Ai concessionari è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto, al costo di costruzione o ricostruzione, ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 55

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al

concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 56

Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi diritto oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno diretto sulla concessione ai sensi dell'art. 48 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 48, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 48, abbiano diritto per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 57

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata per il mancato inizio lavori di realizzazione dell'opera e completamento degli stessi entro cinque anni e nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro dieci giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 58

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 59

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 46, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 60

Accesso per lavori privati nei cimiteri e progettazione

Per l'esecuzione di lavori, opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni ordinarie o straordinarie che non siano riservate al Comune di San Vito Chietino, e per la collocazione o la rimozione di lapidi, copritomba, epigrafi o accessori vari, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Art. 61

Albo delle ditte autorizzate

1) Viene predisposto un Albo delle ditte abilitate ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri comunali.

2) Ogni anno nel mese di Gennaio il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria pubblica l'Albo delle ditte autorizzate a svolgere lavori privati all'interno dei cimiteri comunali per l'anno di

riferimento.

3) L'elenco delle Ditte è disponibile presso la l'albo presente all'ingresso dei cimiteri comunali, affisso presso le bacheche, e pubblicato on line sul sito www.comunesanvitochietino.gov.it

4) Per l'inserimento nell'Albo, il titolare dell'Impresa deve presentare domanda compilando i moduli:

- istanza di iscrizione;
- dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità.

Detti moduli possono essere ritirati presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune o scaricati dal sito www.comunesanvitochietino.gov.it

5) Le Imprese non iscritte all'Albo, con l'autorizzazione scaduta o che, pur avendo presentato la documentazione per l'iscrizione, non hanno ricevuto formale atto di accoglimento da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di San Vito, non possono svolgere alcuna attività all'interno dei cimiteri comunali.

6) La violazione delle norme previste dal presente regolamento o da altre disposizioni normative, oltre al risarcimento dei danni eventualmente cagionati, comporta la sospensione provvisoria dell'iscrizione all'Albo, con la conseguente impossibilità di svolgere lavori all'interno dei cimiteri comunali; nel caso di violazioni gravi o reiterate, tale sospensione diviene definitiva con l'immediata cancellazione dell'Impresa dall'Albo.

7) Se successivamente alla presentazione della domanda o all'avvenuta iscrizione all'Albo, si rendono necessarie integrazioni e/o modifiche riguardanti quanto riportato nei moduli di cui al precedente punto 3), il titolare dell'Impresa deve inviare all' Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune immediata comunicazione scritta, sospendendo ogni eventuale attività lavorativa intrapresa nei cimiteri sino al ricevimento della nuova autorizzazione.

Art.62

Accesso nei cimiteri

1) L'accesso nei cimiteri comunali delle Ditte abilitate all'esecuzione dei lavori, è consentito, previa autorizzazione giornaliera, nei giorni e con gli orari stabiliti dal Comune, è fatto divieto di lavorare durante l'orario di chiusura dei cimiteri, e nei giorni festivi, fatte salve particolari od urgenti esigenze riconosciute dall' Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune.

2) In occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, dal giorno 27 ottobre al giorno 3 novembre compresi, l'Impresa deve sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti. In tale periodo, l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune può, valutando caso per caso, autorizzare la posa in opera di materiali o l'apposizione di lapidi individuali.

Art.63

Richiesta di accesso

1) L'Impresa che intende eseguire lavori, propone per scritto alla Direzione dei cimiteri, anche via fax del Comune, inderogabilmente entro le ore 13.30 del giorno precedente, richiesta di accesso, indicando il programma e la tipologia di interventi da realizzare.

2) L'istanza deve essere presentata compilando l'apposito modulo; detto modello può essere ritirato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune o scaricato dal sito www.comunesanvitochietino.gov.it

Art.64

Autorizzazione giornaliera

1) Vista l'istanza di cui al paragrafo precedente, l'Impresa ottiene da l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune un'autorizzazione giornaliera all'esecuzione dei lavori, riportante:

- a) la tipologia;
- b) il luogo;
- c) l'orario della prevista effettuazione;
- d) l'itinerario da percorrere con eventuali mezzi d'opera.

2) Copia di tale autorizzazione deve essere in possesso del lavoratore ed esibita ove richiesto dal personale del cimitero comunale.

3) In caso di necessità o di urgenza, l'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di San Vito Chietino può autorizzare l'esecuzione di lavori da svolgere nella stessa giornata, fatto salvo, comunque, quanto previsto al precedente punto 1) lettere a) – b) – c) –d) ed al precedente punto 2).

4) Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

Art. 65

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 66

Responsabilità – Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili in solido con l'imprenditore della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

A titolo di rimborso spese per il consumo di acqua, necessaria per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata, per ciascun manufatto/opera da realizzare, la somma forfetariamente determinata in tariffa decisa periodicamente dalla Giunta Comunale.

Art. 67

Recinzione aree -Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia

Mortuaria del Comune di San Vito Chietino.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 68

Introduzione e deposito di materiali per lavori all'interno dei cimiteri comunali

È permessa la circolazione di piccoli mezzi meccanici delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 69

Vigilanza dei lavori all'interno dei cimiteri comunali

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o, il personale da questi demandato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale.

Art. 70

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale addetto ai cimiteri comunali è espressamente vietato:

- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- e) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare e/o del capitolato di affidamento del servizio a società e cooperative terze.

Art. 71

Funzioni ed attività riservate alle imprese funebri

Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 72

Divieti alle imprese che svolgono lavori all'interno dei cimiteri comunali

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività

Art. 73

Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 74

Tariffe

Le tariffe verranno approvate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale;

Art. 75

Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nella massima di € 500,00 in relazione all'entità della violazione. Il responsabile dell'Ufficio di Polizia

Mortuaria è autorizzato all'irrogazione delle sanzioni.

Art. 76

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 56 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli adempimenti di cui all'art. 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 77

Cautele

Coloro che richiedono qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) oppure l'apposizione di croci, lapidi, busti, la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agiscano in nome e per conto proprio o col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne potrebbe conseguire; per le vertenze in materia l'Amministrazione si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 78

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 79

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 54 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le cappelle e le tombe familiari dove non esistesse un contratto, l'amministrazione provvederà a convocare i concessionari al fine di stipularne uno in cui si stabilisce la durata della concessione in 50 anni, rinnovabile agli eredi, senza costi aggiuntivi, per altri 50 anni, fermo restando che le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico dei concessionari.

Art. 80

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con *D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990)*, alla *legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001)* alla *circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993)* ed alla *circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998)*, alla *Legge Regionale Abruzzo n°41 del 10 Agosto 2012*.